



MARCA EVASA TELEMATICAMENTE

(nr. 01171068810357 del 10.04.2020)

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO DEI COMUNI DI
CARPANETO P.NO – GROPPARELLO – PODENZANO – SAN GIORGIO P.NO E VIGOLZONE

Prot. gen.

Piacenza, lì 10 aprile 2020

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Ai sensi del D.P.R. n. 59/2013

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'UNIONE VALNURE VALCHERO

VISTA la Determinazione della Provincia di Piacenza n. 999 del 22/05/2014 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" svolta dalla ditta Marchesini Cristiano nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) – loc. Predaglie, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- comunicazione di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che il SUAP dell'Unione Valnure ha rilasciato alla Ditta Marchesini Cristiano (C.F. MRCCST72R22G535M) in data 05/06/2014, l'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "*recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) – loc. Predaglie, di cui al Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico prot. 3821, con allegata quale parte integrante dello stesso, la Determinazione della Provincia di Piacenza n. 999 del 22/05/2014;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6, del D.P.R. N° 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici **(15)** anni dalla data del provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico e più precisamente fino alla data del **5 giugno 2029**.

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal Sig. Marchesini Cristiano nato a Piacenza il 22/10/1972, residente in Cadeo, via Ricetto, Saliceto 24 (PC) in qualità di TITOLARE della ditta MARCHESINI CRISTIANO con sede legale sita in Pontenure via I Maggio nr. 58, pervenuta a mezzo PEC al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 08.01.2020 acclarata al prot. 213;

CONSIDERA CHE il Servizio Territoriale dell'Arpae di Fiorenzuola d'Arda a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza, con nota prot. n. 34889 del 03/03/2020 ha trasmesso la propria "Relazione tecnica" da cui si rileva che "non sussistano motivi ostativi" rispetto alla modifica non sostanziale richiesta;

VISTA la Determinazione n° 1566 del 03.04.2020 di ARPAE SAC Piacenza, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, pervenuta al SUAP dell'Unione Valnure Valchero in data 08.04.2020, prot. n° 4581, relativa all'aggiornamento della Autorizzazione Unica Ambientale per modifica non sostanziale, richiesta dalla Ditta Marchesini Cristiano (C.F. MRCCST72R22G535M) per l'attività di "*recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) – loc. Predaglie;

VERIFICATO pertanto che il procedimento in discorso si è concluso favorevolmente;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010 n° 160;

VISTO il D.P.R. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n° 241;

VISTO il Decreto n° 1 del 02.01.2020 a firma del Presidente dell'Unione Valnure Valchero con il quale è stata confermata la responsabilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive, gestito in forma associata, all'Arch. Paolo Bellingeri per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

DISPONE

1. di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 999 del 22/05/2014 a favore della ditta Marchesini Cristiano con sede legale in Comune di Pontenure (PC), via I Maggio 58 (C.F. MRCCST72R22G535M) per lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC) – loc. Predaglie, rilasciata con provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 3821 del 05/06/2014;

2. di sostituire, in ragione di quanto sopra esposto il punto 3 del dispositivo della delibera Provinciale D.D. n. 999 del 22/05/2014 con il seguente:

“ a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

3.1 – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120199, 170405, 191202, 160117), stoccaggio istantaneo 140 t. – stoccaggio annuo 4.000 t./anno;

3.2 – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170407, 120103, 120199, 170402, 170401, 191203), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 300 t./anno;

5.1 – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160117), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 80 t./anno;

5.7 – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;

5.8 – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;

5.19 – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 150103), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 211 t. e con il limite di 4670 t./anno;

c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle “Norme Tecniche Generali” per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

d) l'attività di recupero (R4): - sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 3.630 t./anno (punto 3.1 – 3.380 t./anno e punto 3.2 – 250 t./anno); - in relazione alla quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 10 t./giorno;

e) l'attività di recupero R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

f) i rifiuti di cui al codice CER 191203 (tipologia 3.2 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998), in quanto prodotti da attività di trattamento rifiuti, dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero R4 entro un anno dalla data di ricezione non essendo consentita la sola attività di messa in riserva R13;

g) i rifiuti da avviare al recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva (R13);

h) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

i) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria in scala 1:400 e datata "FEBBRAIO 2020" allegata alla documentazione integrativa fornita dalla Ditta e trasmessa con lettera del 17/02/2020 (prot. Arpae n. 25542 in medesima data) dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero. Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;

l) i rifiuti eventualmente prodotti dall'attività andranno stoccati in idonei contenitori debitamente contrassegnati e dovranno essere periodicamente inviati presso centri di smaltimento autorizzati;

m) lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da rottame di ferro, acciaio e rifiuti metallici misti dovrà essere effettuato sull'area pavimentata idoneamente attrezzata. Tutte le ulteriori tipologie di rifiuti andranno poste in contenitori chiusi al fine di evitare la formazione di percolati;

n) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;

o) le materie prime presenti nell'impianto dovranno essere stoccate in modo da essere immediatamente identificabili e dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro;

p) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

3. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 999 del 22/05/2014 (poi ricompreso nel provvedimento Unico del SUAP dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 3821 del 05/06/2014) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento,

Il presente atto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza ad ARPAE SAC Piacenza – Agenzia regionale per la prevenzione e l'energia dell'Emilia Romagna, quale autorità competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Allegato e parte integrante del presente provvedimento:

- Determinazione Dirigenziale n° 1566 del 3 aprile 2020 di ARPAE SAC Piacenza, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, avente per oggetto "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE - ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO LOC. PREDAGLIE (PC)".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Unione Valnure Valchero

(Arch. Paolo Bellingeri)

